

CAMERA DEI DEPUTATI N. 851-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(Relatore: **SCOZIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(**VALITUTTI**)

Presentato il 31 ottobre 1979

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Presentata alla Presidenza il 3 dicembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 851 che il Governo ha sottoposto all'esame del Parlamento ha per oggetto la conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Come è noto, il predetto articolo 44 stabilisce che sono trasferite alle regioni, per il rispettivo terri-

torio, le funzioni statali in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari; che il trasferimento riguarda le funzioni, i beni ed il personale delle Opere universitarie; che esso è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e che, in mancanza di tale legge, decorre dal 1° novembre 1979; in tale ipotesi al trasferimento provvede con decreto il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 189 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dispone che siano istituite Opere presso ogni università o istituto superiore; che esse siano dotate di personalità giuridica; che abbiano lo scopo di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza, preferibilmente sotto forma di servizi, sia individuali che collettivi, nel quadro della realizzazione del diritto allo studio. Fini particolari delle Opere sono l'erogazione dell'assegno di studio universitario, in danaro o servizi, l'istituzione e la gestione, di regola diretta, di strutture abitative e di mense per gli studenti, l'organizzazione di servizi sanitari, l'erogazione di borse di studio e di eventuali premi di incoraggiamento, ogni altra forma di assistenza morale e materiale. La relativa disciplina regolamentare è dettata dal regolamento nazionale delle Opere universitarie (decreto ministeriale 23 gennaio 1978) che fissa le norme riguardanti fini istituzionali e servizi, patrimonio e gestione finanziaria, organi e strutture organizzative, stato giuridico e trattamento economico del personale.

Va pure precisato, in via preliminare, che il trasferimento di cui trattasi riguarda solo le Opere universitarie delle regioni a statuto ordinario (secondo comma del citato articolo 44) e soltanto quelle presso università statali.

L'VIII Commissione (Istruzione), in sede referente, ha espresso, in linea di massima, consenso sullo strumento adottato dal Governo. In realtà, ad onta di preoccupazioni per eventuali rinvii del trasferimento e pur mancando ancora una legge-quadro sul diritto allo studio, va valutato positivamente il comportamento del Governo, pienamente rispettoso dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Poiché il trasferimento non può essere disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario, che purtroppo non è stata ancora emanata, il terzo comma del ricordato articolo 44 rendeva possibile la emanazione a tal fine di un decreto ministeriale, sentite le regioni interessate. Il Governo

ha preferito, invece, per maggior correttezza, ricorrere allo strumento del decreto-legge, in modo da poter meglio disciplinare, come si legge nella relazione al disegno di legge di conversione, le garanzie per il personale, gli adempimenti cui sono tenute le regioni, il regime transitorio dei beni destinati alla realizzazione dei compiti istituzionali delle Opere, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi ad esse trasferiti in relazione alle funzioni di cui trattasi, criteri che sono del tutto particolari e atipici. A conferma di tale orientamento, nella premessa al decreto-legge in esame si fa riferimento alla necessità e all'urgenza di emanare norme di attuazione e di integrazione del predetto articolo 44, invero carente in proposito, e si sottolinea l'insufficienza e l'inidoneità dello strumento del decreto ministeriale.

Passando al merito del provvedimento, il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce che le regioni assicurano la continuità delle prestazioni in base alle vigenti disposizioni, e che, per garantire tale continuità, le Opere continueranno a svolgere la loro normale attività fino a quando le regioni non avranno differentemente provveduto. Al riguardo è emersa, comunque, in Commissione la preoccupazione che le regioni non si attrezzino tecnicamente in tempi brevi onde far fronte in maniera tempestiva ed adeguata ai nuovi compiti.

Quanto al personale, il terzo comma del medesimo articolo 1 dispone che entro un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge le regioni provvedano con propria normativa all'inquadramento nonché alla determinazione dello stato giuridico ed economico ed alla utilizzazione del personale. Comunque, fino a quando non si sarà provveduto in proposito, continueranno ad applicarsi le norme in vigore al 1° novembre 1979, potendo le regioni provvedere al riguardo anche con atti amministrativi. Una particolare norma di salvaguardia è fissata nel nono comma dell'articolo 1, secondo il quale, fino all'emanazione delle leggi regionali, è fatto

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

divieto di assumere ulteriori unità di personale non previste nelle piante organiche. È stata costante preoccupazione della Commissione sottolineare l'esigenza che non si determinino vuoti normativi e che sia assicurata la continuità quanto all'amministrazione e alla utilizzazione del personale.

Il quinto comma dell'articolo 1 prevede per le entrate di natura tributaria e per quelle di natura contributiva delle Opere universitarie l'applicazione del disposto dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; il sesto comma, nel rinviare alla legge-quadro sul diritto allo studio la definitiva disciplina dei beni non di proprietà delle Opere, precisa che le regioni possono continuare ad utilizzare i beni immobili e mobili attualmente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali delle Opere. I commi settimo ed ottavo, infine, prevedono la copertura per questo scorcio di esercizio e quella per gli anni seguenti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. È stato vivamente raccomandato dalla Commissione che, in questo particolare settore, i criteri di ripartizione del fondo comune tengano specificamente conto delle finalità cui le somme sono destinate.

La Commissione ha comunque rilevato che, pur meritando il provvedimento in parola una complessiva valutazione positiva, restano aperti alcuni problemi di fondo che riguardano l'esigenza di rivedere i criteri e le metodologie di attuazione dei servizi di assistenza a favore degli studenti universitari, una seria ricognizione della situazione finanziaria delle Opere, dello stato del personale, della consistenza ed utilizzazione dei beni, il complessivo problema del rapporto con il territorio di utenza e con gli altri servizi sociali. Soprattutto la Commissione ha sottolineato l'urgenza della emanazione della legge-quadro per l'attuazione del diritto allo studio. Le regioni hanno infatti da tempo legiferato in materia di assistenza scolastica e l'attuale trasferimento di funzioni in materia di Opere universitarie rende ancor più viva l'esigenza di un quadro normativo di riferimento che possa meglio e più organicamente coordinare la legislazione regionale. Se un limite pertanto può riconoscersi al provvedimento in esame è proprio quello di non aver potuto disporre di tale quadro di riferimento.

Tanto premesso, la Commissione ha espresso, all'unanimità, parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

SCOZIA, *Relatore.*

TESTO
DEL GOVERNO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, concernente trasferimento alle Regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO)

PARERE FAVOREVOLE

Decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 31 ottobre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme di attuazione e di integrazione del predetto articolo 44 per assicurare il regolare trasferimento alle Regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie nel termine del 31 ottobre 1979 prescritto dal ripetuto articolo, garantendo nel contempo la continuità delle prestazioni e la regolare erogazione dei servizi, e che a tal fine non appare sufficiente ed idoneo lo strumento del decreto ministeriale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è attuato in conformità delle seguenti disposizioni, nel rispetto dell'autonomia delle Università degli Studi garantita dall'articolo 33 della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione.

Le Regioni assicurano la continuità delle prestazioni erogate dalle Opere universitarie in base alle vigenti disposizioni a favore degli studenti universitari. Per garantire la continuità delle suddette prestazioni le Opere continueranno a svolgere la loro normale attività fino a quando le Regioni non avranno differentemente provveduto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le Regioni provvedono con proprie leggi all'inquadramento del personale delle Opere universitarie e a definirne lo stato giuridico ed economico e la relativa utilizzazione.

Fino a quando le Regioni non avranno provveduto ai sensi del precedente comma, al predetto personale continuano ad applicarsi

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le norme in vigore alla data del 1° novembre 1979 relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza; le Regioni provvedono all'amministrazione e all'utilizzazione del personale stesso anche con atti amministrativi.

Per le entrate di natura tributaria e per quelle di natura contributiva delle Opere universitarie previste da disposizioni di legge, a partire dal 1° novembre 1979, si applica il disposto dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I rapporti concernenti l'utilizzazione dei beni che non siano di proprietà delle Opere saranno definiti con la legge-quadro sul diritto allo studio. In ogni caso e per l'anno accademico 1979-1980 le Regioni possono continuare ad utilizzare i beni immobili e mobili attualmente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali delle Opere.

L'accantonamento della somma di lire 13.949.500.000 relativo al bimestre novembre-dicembre 1979, portato in aumento al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e maggiorato secondo i criteri previsti dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è ripartito tra le Regioni interessate sulla base dei criteri indicati dal CIPE, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge n. 281 e tenuto conto delle finalità cui detti fondi erano destinati.

Per il 1980 e gli anni seguenti l'importo portato in aumento al fondo comune in relazione alle funzioni delle Opere trasferite alle Regioni sarà ripartito fra le Regioni interessate con il procedimento e in base ai criteri indicati nel comma precedente.

Fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma terzo del presente articolo è fatto divieto di assumere ulteriori unità di personale non previste nelle rispettive piante organiche delle Opere.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979.

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI

Visto: *il Guardasigilli*: MORLINO